

Milano, 14 aprile 2016

1) OPERE A SCOMPUTO

In considerazione dell'impatto economico che normalmente hanno le opere a scomputo, che consistono in realizzazione di opere pubbliche sostanzialmente pagate con denaro pubblico, si chiede che al privato vengano applicate le normative previste dal **Codice degli appalti, per le opere a scomputo secondarie di importo superiore a 1 milione di euro**, sia per quanto riguarda i criteri di affidamento che per la gestione delle autorizzazioni dei subappaltatori e per le comunicazioni del subfornitore, oltre che ovviamente per il possesso dei requisiti morali e professionali, comprese le certificazioni antimafia.

2) MANUTENZIONE

Il Codice non disciplina in modo differenziato gli interventi di manutenzione, interventi che oggi rappresentato quasi esclusivamente gli unici interventi che tutti gli Enti locali e territoriali sono chiamati a svolgere, spesso urgenti, spesso determinati dall'utilizzo dei beni, la cui tempestività è diretta al soddisfacimento immediato dei cittadini.

Per tale tipologia di appalto è anche difficilmente ipotizzabile utilizzare, quale criterio di aggiudicazione, l'offerta economicamente vantaggiosa in quanto la standardizzazione degli interventi o la modalità di produzione della lavorazione non è compatibile, salvo forzature, con tale criterio. Suggestisce di inserire la possibilità **di utilizzare il criterio del massimo ribasso con 5 formule differenziate per identificare anomalie per importi fino alla soglia comunitaria di 5.225.000 euro**, mantenendo la possibilità dell'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.

3) REQUISITI DI MORALITA'

Nell'articolo 80 del Codice non è previsto il reato incidente di **turbativa d'asta**.

Nei casi di esclusione mancano il reato di **collegamento sostanziale** e di **collegamento formale**.

4) PATTI DI INTEGRITA'

Il Codice non considera i **patti di integrità** elementi essenziali dell'offerta, rendendoli inutilizzabili, in contrasto con quanto previsto dal comma 17 della legge 190/2012.

5) REQUISITI DI MORALITA'

I requisiti non valgono per la "**stipula del contratto**". La verifica del possesso dei requisiti è attualmente verifica necessaria ed obbligatoria anche in fase di stipulazione del contratto.

L'emanando art 80 non prevede che i requisiti debbano persistere anche in fase di stipulazione, né tale permanenza è prevista dall'art 31 che disciplina la procedura necessaria per arrivare alla firma del relativo contratto.

6) BENEFICIARIO EFFETTIVO

Non è prevista l'esclusione dalle gare d'appalto in caso di mancata trasparenza del **beneficiario effettivo** in caso di intestazioni fiduciaria.

7) RATING DI LEGALITA'

Nell'articolo 84 si ravvisa **confusione tra il rating di legalità e il rating di impresa** che dovranno essere identificati da A.N.AC, nonché una sovrapposizione tra requisiti di qualificazione e quelli di valutazione.

8) SUBAPPALTI

Allo stato attuale i subappalti vengono totalmente liberalizzati, mentre i **limiti che regolano i subappalti andrebbero mantenuti e anche le ditte subappaltatrici dovrebbero avere il Rating di impresa.**

9) **SEGNALAZIONI AD ANAC** Alle stazioni appaltanti è richiesto di segnalare ad A.N.AC. solo le false dichiarazioni, mentre **tutte le cause di esclusione dovrebbero essere segnalate all'Autorità** per l'eventuale annotazione.

10) BENI E SERVIZI

La soglia di 40.000 per la programmazione degli acquisti di beni e servizi è **ritenuta troppo bassa** e rischia di creare una paralisi negli Enti di dimensione medio/grandi

11) PRINCIPI IN MATERIA DI TRASPARENZA (Art. 29, comma 1)

Prevedere la pubblicazione, oltre ai resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione anche dei nominativi di subappaltatori e subfornitori.

12) **ANTIMAFIA** E' necessario un coordinamento tra codice dei contratti e codice delle leggi antimafia .Questo ultimo prevede la comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici per l'inserimento nel casellario informatico delle sole informative antimafia , lasciando non soggetto a segnalazione per l'annotazione nel casellario informatico le comunicazioni antimafia. Si propone quindi di colmare questa grave lacuna che incide sugli appalti di opere fino a EURO 5.225.000 e di inserire l'obbligo di annotazione nell'art 80 .

13) PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

Estendere la possibilità che le stazioni appaltanti paghino direttamente subappaltatori anche su richiesta del subappaltatore (come previsto nella legge delega al punto rrr)).

In termini generali la formulazione dell'attuale codice degli appalti è molto più forte ed andrebbe riproposta (l'articolo 118, comma 3, del Dlgs 163/2006 recita: "Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate ...)